

EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO DL RILANCIO

- I datori di lavoro stranieri con permesso di soggiorno possono fare richiesta di contratto di lavoro (condizioni contrattuali) di stranieri presenti sul territorio nazionale, anche in forma irregolare. Questi debbono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo. Oppure debbono aver soggiornato prima di quella data ed aver fatto dichiarazione di presenza alla questura. E non devono aver lasciato il territorio nazionale;
- Stranieri con permesso di soggiorno scaduto il 31 ottobre e non rinnovato o convertito, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi valido solo in Italia (devono risultare presenti in Italia dall'8 marzo) e devono aver svolto attività nei settori del decreto (agricoltura, pesca, lavoro domestico) antecedentemente la data del 31 ottobre comprovata con adeguata documentazione. Se alla fine di sei mesi lo straniero è in grado di esibire un lavoro o versamenti previdenziali, il permesso viene convertito in permesso di lavoro di lunga durata. Se nei sei mesi cessa il lavoro può cercarne un altro.
- Le istanze si presentano all'INPS, alla Questura ed allo Sportello Unico per l'immigrazione;
- I settori lavorativi per cui si applica la **misura** sono **agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura, assistenza alle persone affette da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, e lavoro domestico.**
- Tutte le domande devono essere presentate **dal 1 giugno al 15 luglio**
- Pagamento di 400 euro – da parte del datore di lavoro che presenta l'istanza - per ciascun lavoratore (per comma 1) oppure di 160 € se l'istanza viene presentata direttamente dal cittadino straniero. Il datore di lavoro dovrà anche versare un contributo forfettario (per somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale) che verrà determinato da successivo decreto.
- Saranno **rigettate le domande dei datori di lavoro condannati in passato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina** o riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o se i lavoratori non saranno assunti in seguito alla regolarizzazione.
- Sono **esclusi gli stranieri a cui è stato imposto il decreto di espulsione, quelli condannati** anche in via non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del Codice penale, per i delitti contro la libertà personale, per il traffico di stupefacenti, per lo sfruttamento della prostituzione, per il favoreggiamento dell'immigrazione o dell'emigrazione clandestina.
- Saranno anche annullate le domande in cui **si dichiara il falso.**